



Prot. n. 0005830 anno 2024 del 15/07/2024

Conservatorio di Musica "Giuseppe Verdi"
Via Conservatorio 12, 20122 Milano
T + 39 02 762110200
www.consmi.it

CONSERVATORIO DI MILANO

Milano, 15 luglio 2024

A TUTTO IL PERSONALE DEL CONSERVATORIO

Oggetto: Attività professionali extra istituzionali

Facendo riferimento alla nota allegata del Ministero dell'Università e della Ricerca del 24 giugno 2024, protocollo in uscita n. 8968, nonché alle normative in essa richiamate, comunico che dalla data odierna sono attivi i seguenti moduli online per la comunicazione e la richiesta di autorizzazione allo svolgimento di incarichi professionali extraistituzionali:

Modulo A: "MODULO PER LA COMUNICAZIONE DI INCARICHI PROFESSIONALI EXTRAISTITUZIONALI, AI SENSI DELL'ART.27, CCNL AFAM 2005."

- <https://form.jotform.com/241854711331047>

Modulo B: "MODULO DI DOMANDA PER LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI EXTRA ISTITUZIONALI. (ART. 53, D.lgs. n. 165/2001; art. 24, CCNL AFAM 2005)."

- <https://form.jotform.com/241855016175355>

Tali moduli online sostituiscono i moduli cartacei precedentemente in uso.

Per dubbi, chiarimenti e ulteriori informazioni, oltre a raccomandare un'attenta lettura della nota ministeriale allegata, è possibile rivolgervi a comunicazionidocenti@consmilano.it

Cordiali saluti.

Massimiliano Baggio
Direttore





Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione Generale delle Istituzioni della Formazione Superiore

Alle Direttrici e ai Direttori
dei Conservatori di musica, delle
Accademie, del Politecnico delle
Arti e degli ISIA

Oggetto: Autorizzazioni all'esercizio di attività professionali extraistituzionali di Direttrici e Direttori AFAM e del personale AFAM. Incompatibilità con il pubblico impiego.

Con la presente nota, in sostituzione della nota prot. n. 3305 del 29/05/2014, si forniscono indicazioni sulle autorizzazioni all'esercizio di incarichi professionali extraistituzionali del personale indicato in oggetto, nonché sul regime delle incompatibilità tra lavoro pubblico nell'AFAM e altre attività retribuite.

1. Incarichi caratterizzati da incompatibilità assoluta (non possono essere autorizzati)

Rientrano in tale fattispecie:

- L'esercizio di attività commerciale, comprensivo dell'accettazione di cariche (es.: presidente, consigliere d'amministrazione) in società costituite a fine di lucro, secondo quanto statuito dall'art. 60, del D.P.R. n. 3/1957 e dall'art. 508, del D.lgs. n. 297/1994;
- gli incarichi di lavoro subordinato, pubblico o privato, ivi comprese le attività d'insegnamento se prestate con contratto di lavoro subordinato, secondo quanto statuito dall'articolo 53, comma 1 e dall'articolo 1, comma 60, della legge n. 662/1996;
- attività che prevedano l'erogazione da parte dei docenti di lezioni private individuali e/o collettive, comunque denominate (ivi comprese le "masterclass"), ad allievi dell'Istituzione ove si presta servizio, per i quali sussiste un divieto assoluto, ai sensi di quanto statuito dall'articolo 27, comma 1, del CCNL del comparto delle Istituzioni Afam sottoscritto il 16.02.2005 e dall'articolo 508, comma 1, del D.lgs. n. 297/1994, come richiamato dall'articolo 17, comma 22, del d.P.R. n. 83/2024. Con "allievi", ai fini della presente incompatibilità, si intendono anche gli iscritti a corsi liberi e a corsi propedeutici, nonché gli studenti pre-iscritti attraverso programmi internazionali (quali il programma Turandot).

Gli incarichi in questione non sono autorizzabili. In caso contrario, ai sensi dell'art. 53, comma 7 e seguenti del D. Lgs. n. 165/01:

- le autorizzazioni eventualmente concesse sono nulle di diritto;
- salve le più gravi sanzioni, il conferimento degli incarichi in questione costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il soggetto responsabile del procedimento;
- l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico è trasferito all'Amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

2. Incarichi caratterizzati da incompatibilità relativa (necessitano di autorizzazione)

Rientrano in tali fattispecie:

- gli incarichi di lavoro autonomo inerenti allo svolgimento di attività professionali consentite dalla legge;



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione Generale delle Istituzioni della Formazione Superiore

- b) gli incarichi di direzione artistica di enti, previa valutazione del conflitto, anche potenziale, d'interessi con l'Istituzione di appartenenza del dipendente, dell'assolvimento dei compiti istituzionali del dipendente, della gravosità dell'attività extraistituzionale e della compatibilità della stessa con l'assolvimento degli obblighi lavorativi presso l'istituzione di appartenenza.
- c) lo svolgimento di libere professioni, ancorché queste prevedano l'iscrizione in appositi albi, secondo quanto statuito dall'art. 508, comma 15, del D. lgs. n. 297/1994;
- d) per i docenti interessati, i contratti di collaborazione di lavoro subordinato di cui all'articolo 273 del D.lgs. n. 297/1994, cumulabili con l'impiego presso l'Istituzione di appartenenza del dipendente, senza necessità del ricorso all'aspettativa per motivi professionali **(All.1)**.

Tali incarichi possono essere svolti **esclusivamente previa autorizzazione**, la quale viene concessa valutando la compatibilità dell'incarico con l'adempimento degli obblighi professionali presso l'Istituzione, l'assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interessi, o di situazioni che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.

Si rappresenta che le domande di autorizzazione devono essere presentate almeno 30 giorni prima del previsto espletamento dell'incarico professionale extraistituzionale, con allegata la proposta di contratto del soggetto che intende conferire l'incarico; l'amministrazione deve pronunciarsi entro i successivi 30 giorni. Decorso tale termine l'autorizzazione si intende accordata, ove l'incarico sia da conferirsi da una pubblica amministrazione; in ogni altro caso si intende definitivamente negata, secondo quanto statuito dall'art. 53, comma 10, del D.lgs. n. 165/2001.

Le domande di autorizzazione dei Direttori devono essere presentate alla Direzione Generale competente all'indirizzo di posta elettronica certificata dgistituzioni@pec.mur.gov.it, mentre quelle del restante personale devono essere presentate al Direttore dell'istituzione presso la quale il dipendente presta servizio.

Si inoltra a riguardo in formato word il modulo di domanda di autorizzazione agli incarichi in oggetto **(All.2)**, che dovrà essere compilato dagli interessati ai fini della presentazione delle domande di autorizzazione.

Il regime normativo delle autorizzazioni è escluso solo ove espressamente previsto dalla legge o dal CCNL del dipendente, ivi compresi i casi di aspettativa richiesta per motivi professionali.

Sono aspettative per motivi professionali:

- 1) quelle di cui all'art. 12, comma 2, del ccnl Afam 2005 e all'art. 18, della legge 4 novembre 2010, n. 183;
- 2) quelle di cui all'articolo 23-bis, del D.lgs. n. 165/2001.

L'aspettativa chiesta e concessa per motivi di famiglia ex art. 69 del D.P.R. n. 3/1957 non consente di per sé l'esercizio di attività professionali extraistituzionali, se non previo rilascio di apposita autorizzazione, da valutare caso per caso nei termini di cui sopra, salvo che la normativa vigente non lo vieti espressamente, come nelle ipotesi di cui all'art. 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53. Con l'occasione, si precisa che le autorizzazioni di cui alla presente nota devono essere chieste all'Amministrazione ove l'interessato presta servizio, nel caso in cui essa non coincida con quella di titolarità.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione Generale delle Istituzioni della Formazione Superiore

Premesso quanto sopra, si fa presente che gli incarichi autorizzati devono essere comunicati:

- a) all'anagrafe delle prestazioni, secondo quanto statuito dall'articolo 53 del D.lgs. n. 165/2001, modificato dall'articolo 8 del D.lgs. n. 75/2017, da apposito responsabile del procedimento di ogni singola istituzione Afam;
- b) al responsabile per la trasparenza amministrativa della medesima, al fine della prescritta pubblicazione sul sito dell'Istituzione, secondo quanto statuito dagli articoli 8, 9 e 18, del D.lgs. n. 33/2013.

3. Attività liberamente esercitabili previa mera comunicazione.

Rientrano in tali fattispecie:

- 1) la libera attività in campi artistici dei docenti, di cui all'articolo 27 del CCNL Afam 2005, quale l'esercizio in proprio di concerti e mostre d'arte, nonché la partecipazione a concorsi;
- 2) le attività di cui all'art. 53, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001, ossia:
 - a. docenza (purché non rivolta a studenti dell'Istituzione ove si presta servizio);
 - b. ricerca scientifica;
 - c. formazione diretta ai dipendenti della p.a.;
 - d. collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
 - e. partecipazione a convegni e seminari;
 - f. utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
 - g. prestazioni di lavoro sportivo, fino alla soglia di 5.000 euro annui;
- 3) gli incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- 4) gli incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo, nonché gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.

Si inoltra a riguardo il modulo relativo alla comunicazione delle suddette attività (**All.3**), che andrà inoltrato dai Direttori alla casella mail dgistituzioni.ufficio6@mur.gov.it, mentre il restante personale dovrà comunicare le attività alla Direzione dell'Istituzione in cui il dipendente presta servizio.

Le SS.LL. vigileranno sull'osservanza delle suddette norme e della normativa vigente in materia d'incarichi professionali extraistituzionali da parte dei docenti:

- a) segnalando alla Direzione Generale in epigrafe situazioni di incompatibilità professionale, di cui ai predetti punti 1) e 2), per il seguito di competenza disciplinare;
- b) trasmettendo alla scrivente le relazioni dell'Ispettorato per la Funzione Pubblica eventualmente pervenute e relative a situazioni d'incompatibilità professionale, per il seguito di competenza disciplinare.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente nota, si rinvia a quanto statuito dalla normativa vigente, dai CCNL di comparto e dai criteri generali in materia di incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui al documento allegato (**All.4**).



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione Generale delle Istituzioni della Formazione Superiore

Le SS..LL. sono invitate a comunicare a tutto il personale la presente nota, la quale sarà pubblicata sul sito https://trasparenza.mur.gov.it/pagina59_incarichi-conferiti-e-autorizzati-ai-dipendenti-dirigenti-e-non-dirigenti.html.

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono

Distinti saluti

IL DIRIGENTE
dott. Michele Covolan



Firmato digitalmente da
COVOLAN MICHELE
C = IT
O = MINISTERO
DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA

Il responsabile del procedimento Dott. Michele Covolan



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca

Direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore

Direttori dei Conservatori di musica

Loro sedi

p.c. I.N.P.S. Direzione.roma@inps.it

Oggetto: contratti di collaborazione ex art. 273, del D.lgs. n. 297/1994 e misura dell' indennità integrativa speciale.

Con riferimento all'oggetto sono pervenuti alla scrivente molteplici quesiti ed istanze.

Vista la particolarità tecnico giuridica della questione, si ritiene opportuno fornire le seguenti precisazioni.

La disciplina giuridica dei contratti di collaborazione fra Conservatori di musica ed enti lirici o altre istituzioni di produzione musicale è contenuta nell' art. 273, del D.lgs. n. 297/1994, nella normativa vigente in materia, nonché nei ccnl del comparto Afam.

Si precisa innanzi tutto che tali contratti sono contratti di lavoro subordinato, tramite i quali il personale di tali enti è assunto a tempo determinato alle dipendenze dell' Istituzione Afam, con gli stessi obblighi di servizio e dunque con la medesima tipologia contrattuale prevista per i docenti (v. art. 273, comma 4, del D.lgs. n. 297/1994).

A conferma del carattere subordinato del rapporto di lavoro afferente a tali contratti vi sono peraltro altri indici normativi, quali il carattere ordinamentale della materia, per la quale possono essere stipulati tali contratti, l'applicazione ai medesimi delle norme relative al conferimento delle supplenze, come statuito dall'art. 2, del D.lgs. n. 297/2001, nonché la parità di trattamento economico, con esclusione della tredicesima mensilità, delle quote di aggiunta di famiglia e delle indennità di cui le norme vigenti vietano il cumulo.

Per il pagamento degli stipendi di tale personale la suddetta normativa prevede apposito capitolo di bilancio del Ministero dell' Istruzione (art. 273, comma 8, del D.lgs. cit.).

I contratti di collaborazione coordinata e continuativa e la loro disciplina giuridica ed economica di contratti di lavoro autonomo hanno invece un diverso campo di applicazione; tali contratti nelle istituzioni Afam ineriscono attualmente a materie sperimentali o non ordinamentali, come precisato nella nota Miur Dgfs prot. n. 4800 del 20/04/2015 **(All.1)**. I compensi per tali prestazioni professionali non sono a carico del Ministero, ma del bilancio di ogni singola Istituzione.

Per i motivi di cui sopra pertanto i dipendenti di enti lirici e di altre istituzioni di produzione musicale non hanno diritto e dunque non possono percepire la doppia indennità integrativa speciale. Infatti il disposto di cui all'articolo 1, comma 4, della legge n. 324/1959, statuisce che *"l'indennità integrativa speciale compete ad un solo titolo, con opzione per la misura più favorevole nei casi di consentito cumulo di impieghi"*.

Si ritiene che il conglobamento dell'indennità integrativa speciale nella voce stipendio tabellare, di cui all'art. 65, comma 3, del ccnl Afam del 16/02/2015, non abbia comportato un azzeramento giuridico di tale indennità, bensì la cessazione della sua corresponsione come singola voce retributiva, come comprovano l'espressa immodificabilità delle modalità per determinare la base di calcolo in atto del trattamento pensionistico, di cui agli artt. 68, comma 3, del predetto ccnl, e 16, comma 3, del ccnl Afam del 04/08/2010.

Si ritiene dunque che in base alle sopracitate norme le posizioni stipendiali in vigore dal 1/1/2003 non possano essere considerate come unica voce stipendiale in senso stretto, che l'indennità integrativa speciale conservi allo stato una propria rilevanza giuridica e che l'art. 1, comma 4, della legge n. 324/1959 sia da considerarsi vigente.

Prova ne sia la rilevanza giuridica, a fini pensionistici, dell'indennità integrativa speciale, secondo quanto statuito dall'art. 15, comma 3, della legge n. 724/1994, come precisato dalla circolare n. 22/2005 della Direzione Centrale Inpdap, che ad ogni buon conto si allega **(All. 2)**.

Il Direttore Generale
Dott. Daniele Livon

CRITERI GENERALI IN MATERIA DI

INCARICHI VIETATI AI DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

I criteri indicati nel presente documento esemplificano una serie di situazioni di incarichi vietati per i pubblici dipendenti tratti dalla normativa vigente, dagli indirizzi generali e dalla prassi applicativa. Le situazioni contemplate non esauriscono comunque i casi di preclusione; rimangono salve le eventuali disposizioni normative che stabiliscono ulteriori situazioni di preclusione o fattispecie di attività in deroga al regime di esclusività.

L'obiettivo del documento è quello di supportare le amministrazioni nell'applicazione della normativa in materia di svolgimento di incarichi da parte dei dipendenti e di orientare le scelte in sede di elaborazione dei regolamenti e degli atti di indirizzo (art. 53, commi 2, 3 *bis* e 5, del d.lgs. n. 165 del 2001; art. 1, comma 58 *bis*, della l. n. 662 del 1996).

Il presente documento è stato elaborato nell'ambito del tavolo tecnico previsto dall'Intesa sancita in Conferenza unificata il 24 luglio 2013, mediante confronto tra i rappresentanti del Dipartimento della funzione pubblica, delle Regioni e degli Enti locali.

Sono da considerare vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche a tempo pieno e con percentuale di tempo parziale superiore al 50% (con prestazione lavorativa superiore al 50%) gli incarichi che presentano le caratteristiche indicate nei paragrafi *a)* [abitualità e professionalità] e *b)* [conflitto di interessi].

Sono da considerare vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche con percentuale di tempo parziale pari o inferiore al 50% (con prestazione lavorativa pari o inferiore al 50%) gli incarichi che presentano le caratteristiche di cui al paragrafo *b)* [conflitto di interessi].

Sono da considerare vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche a prescindere dal regime dell'orario di lavoro gli incarichi che presentano le caratteristiche indicate nel paragrafo *c)* [preclusi a prescindere dalla consistenza dell'orario di lavoro], fermo restando quanto previsto dai paragrafi *a)* e *b)*.

Gli incarichi considerati nel presente documento sono sia quelli retribuiti sia quelli conferiti a titolo gratuito.

a) ABITUALITÀ E PROFESSIONALITÀ.

1. Gli incarichi che presentano i caratteri della abitualità e professionalità ai sensi dell'art. 60 del d.P.R. n. 3/57, sicché il dipendente pubblico non potrà *“esercitare attività commerciali, industriali, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro”*. L'incarico presenta i caratteri della professionalità laddove si svolga con i caratteri della abitualità, sistematicità/non occasionalità e continuità, senza necessariamente comportare che tale attività sia svolta in modo permanente ed esclusivo (art. 5, d.P.R. n. 633 del 1972; art. 53 del d.P.R. n. 917 del 1986; Cass. civ., sez. V, n. 27221 del 2006; Cass. civ., sez. I, n. 9102 del 2003).

Sono escluse dal divieto di cui sopra, ferma restando la necessità dell'autorizzazione e salvo quanto previsto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001: *a)* l'assunzione di cariche nelle società cooperative, in base a quanto previsto dall'art. 61 del d.P.R. n. 3/1957; *b)* i casi in cui sono le disposizioni di legge che espressamente consentono o prevedono per i dipendenti pubblici la partecipazione e/o l'assunzione di cariche in enti e società partecipate o controllate (si vedano a titolo esemplificativo e non esaustivo: l'art. 60 del d.P.R. n. 3/1957; l'art. 62 del d.P.R. n. 3/1957; l'art. 4 del d.l. n. 95/2012); *c)* l'assunzione di cariche nell'ambito di commissioni, comitati, organismi presso amministrazioni pubbliche, sempre che l'impegno richiesto non sia incompatibile con il debito orario e/o con l'assolvimento degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro; *d)* altri casi speciali oggetto di valutazione nell'ambito di atti interpretativi/di indirizzo generale (ad esempio, circolare n. 6 del 1997 del Dipartimento della funzione pubblica, in materia di attività di amministratore di condominio per la cura dei propri interessi; parere 11 gennaio 2002, n. 123/11 in materia di attività agricola).

2. Gli incarichi che, sebbene considerati singolarmente e isolatamente non diano luogo ad una situazione di incompatibilità, considerati complessivamente nell'ambito dell'anno solare, configurano invece un impegno continuativo con le caratteristiche della abitudine e professionalità, tenendo conto della natura degli incarichi e della remunerazione previsti.

b) CONFLITTO DI INTERESSI.

1. Gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti nei confronti dei quali la struttura di assegnazione del dipendente ha funzioni relative al rilascio di concessioni o autorizzazioni o nulla-osta o atti di assenso comunque denominati, anche in forma tacita.

2. Gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti fornitori di beni o servizi per l'amministrazione, relativamente a quei dipendenti delle strutture che partecipano a qualunque titolo all'individuazione del fornitore.
3. Gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti privati che detengono rapporti di natura economica o contrattuale con l'amministrazione, in relazione alle competenze della struttura di assegnazione del dipendente, salve le ipotesi espressamente autorizzate dalla legge.
4. Gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti privati che abbiano o abbiano avuto nel biennio precedente un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza.
5. Gli incarichi che si svolgono nei confronti di soggetti verso cui la struttura di assegnazione del dipendente svolge funzioni di controllo, di vigilanza o sanzionatorie, salve le ipotesi espressamente autorizzate dalla legge.
6. Gli incarichi che per il tipo di attività o per l'oggetto possono creare nocimento all'immagine dell'amministrazione, anche in relazione al rischio di utilizzo o diffusione illeciti di informazioni di cui il dipendente è a conoscenza per ragioni di ufficio.
7. Gli incarichi e le attività per i quali l'incompatibilità è prevista dal d.lgs. n. 39/2013 o da altre disposizioni di legge vigenti.
8. Gli incarichi che, pur rientrando nelle ipotesi di deroga dall'autorizzazione di cui all'art. 53, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, presentano una situazione di conflitto di interesse.
9. In generale, tutti gli incarichi che presentano un conflitto di interesse per la natura o l'oggetto dell'incarico o che possono pregiudicare l'esercizio

imparziale delle funzioni attribuite al dipendente. La valutazione operata dall'amministrazione circa la situazione di conflitto di interessi va svolta tenendo presente la qualifica, il ruolo professionale e/o la posizione professionale del dipendente, la sua posizione nell'ambito dell'amministrazione, la competenza della struttura di assegnazione e di quella gerarchicamente superiore, le funzioni attribuite o svolte in un tempo passato ragionevolmente congruo. La valutazione deve riguardare anche il conflitto di interesse potenziale, intendendosi per tale quello astrattamente configurato dall'art. 7 del d.P.R. n. 62/2013.

c) PRECLUSI A TUTTI I DIPENDENTI, A PRESCINDERE DALLA CONSISTENZA DELL'ORARIO DI LAVORO.

1. Gli incarichi, ivi compresi quelli rientranti nelle ipotesi di deroga dall'autorizzazione di cui all'art. 53, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, che interferiscono con l'attività ordinaria svolta dal dipendente pubblico in relazione al tempo, alla durata, all'impegno richiestogli, tenendo presenti gli istituti del rapporto di impiego o di lavoro concretamente fruibili per lo svolgimento dell'attività; la valutazione va svolta considerando la qualifica, il ruolo professionale e/o la posizione professionale del dipendente, la posizione nell'ambito dell'amministrazione, le funzioni attribuite e l'orario di lavoro.
2. Gli incarichi che si svolgono durante l'orario di ufficio o che possono far presumere un impegno o una disponibilità in ragione dell'incarico assunto anche durante l'orario di servizio, salvo che il dipendente fruisca di permessi, ferie o altri istituti di astensione dal rapporto di lavoro o di impiego.
3. Gli incarichi che, aggiunti a quelli già conferiti o autorizzati, evidenziano il pericolo di compromissione dell'attività di servizio, anche in relazione ad un

eventuale tetto massimo di incarichi conferibili o autorizzabili durante l'anno solare, se fissato dall'amministrazione.

4. Gli incarichi che si svolgono utilizzando mezzi, beni ed attrezzature di proprietà dell'amministrazione e di cui il dipendente dispone per ragioni di ufficio o che si svolgono nei locali dell'ufficio, salvo che l'utilizzo non sia espressamente autorizzato dalle norme o richiesto dalla natura dell'incarico conferito d'ufficio dall'amministrazione.
5. Gli incarichi a favore di dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e che esercitino attività professionale, salve le deroghe autorizzate dalla legge (art. 1, comma 56 *bis* della l. n. 662/1996).
6. Comunque, tutti gli incarichi per i quali, essendo necessaria l'autorizzazione, questa non è stata rilasciata, salva la ricorrenza delle deroghe previste dalla legge (art. 53, comma 6, lett. da a) a f-*bis*); comma 10; comma 12 secondo le indicazioni contenute nell'Allegato 1 del P.N.A. per gli incarichi a titolo gratuito, d.lgs. n. 165 del 2001). Nel caso di rapporto di lavoro in regime di tempo parziale con prestazione lavorativa uguale o inferiore al 50%, è precluso lo svolgimento di incarichi o attività che non siano stati oggetto di comunicazione al momento della trasformazione del rapporto o in un momento successivo.